

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA 219 DEL 23-03-2021

**Determina a contrarre per l'adesione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere alla Convenzione CONSIP S.p.A. energia elettrica 18_lotto 12, con AGSM Energia S.p.A.
CIG: ZA831197F8**

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;


VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, *Capo X-bis*, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito anche solo *“USRC”*) del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO il DPCM del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito il “**Codice**”) e, in particolare:


- l’art. 116, comma 1, ai sensi del quale rientrano negli appalti nei settori speciali: “*a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità; b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità*”;
- l’art. 114, comma 1, secondo cui “*Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni*”;
- l’art. 36:
 - i) comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture “*di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*”;
 - ii) comma 6-bis, nella parte in cui prevede che: “*Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici*”;
 - iii) comma 6-ter, secondo cui: “*Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis*”;
- l’art. 32, comma 10, lett. b), secondo cui il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica “*nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)*”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, relativamente alle parti ultrattive nel periodo transitorio di applicazione del Codice sopra menzionato;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio di ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 ed ulteriormente aggiornate, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al Decreto Legge 32/2019 sopra citato, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale, salve alcune eccezioni, “*tutte le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione*”;

VISTO l’articolo 2, comma 573, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale “*le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza”;

RICHIAMATA la nota del Comune di Fossa, prot. n. 223 del 19 gennaio 2021, avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito all'USRC del Modulo Abitativo Provvisorio, in Via Parma 3, presso il Villaggio San Lorenzo di Fossa, da adibire ad uso ufficio decentrato dell'USRC;

RILEVATA la necessità da parte dell'USRC di attivare una nuova utenza di fornitura d'energia elettrica presso il predetto Modulo Abitativo Provvisorio, in Via Parma 3, presso il Villaggio San Lorenzo di Fossa, al fine di adibire il medesimo modulo ad uso ufficio decentrato;

CONSIDERATO che la Convenzione energia elettrica 17_lotto 12 alla quale ha già aderito l'USRC con Determina n. 856 del 12 novembre 2020 non è più attiva sul portale <https://www.acquistinretepa.it/>;

CONSIDERATO che, è invece attiva la Convenzione energia elettrica 18_lotto 12 e che vi è la volontà di aderire alla stessa da parte dell'USRC;

CONSIDERATO che, secondo una stima effettuata, i consumi medi si attesteranno a circa 5.000 KWh l'anno, prevedendosi, pertanto, un consumo – a valere sulla Convenzione denominata EE18_FIX18_V_L12 - Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 18 mesi - di circa 7.500 KWh, per una spesa annua di euro 1.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che la predetta Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi a partire dalla data di attivazione;

CONSIDERATO che la data di inizio dell'erogazione di energia elettrica, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la seguente:

A. Per le forniture a Prezzo Variabile:

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese.


B. Per le forniture a Prezzo Fisso:

- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore in caso di ricezione entro l'ultimo giorno solare del mese.

Nel caso il termine del 10 del mese di cui alla lettera A coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede.

In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (POD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.), salvo per le richieste di prestazione (prime attivazioni, subentri, forniture temporanee a carattere straordinario, ...) le cui decorrenze sono stabilite dai tempi tecnici e di regolazione previsti;

CONSIDERATO, inoltre, che, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), il servizio in Convenzione energia elettrica 18_lotto12, CIG: 8303041E2D, risulta affidato alla ditta AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, P.I.: 02968430237;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

RITENUTO, pertanto, di poter procedere, all'adesione della Convenzione energia elettrica 18_lotto12, CIG: 8303041E2D, con il predetto operatore economico, prevedendo come importo stimato annuo € 1.000,00, oltre IVA;

CONSIDERATO che sono state assegnate risorse sulla Contabilità Speciale n. 5731 – alla voce CIPE 53/2019 “SPESE DI FUNZIONAMENTO” - Annualità 2021, che risultano congrue per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in oggetto;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'USRC

DETERMINA

Le premesse si hanno qui per riportate e da valere come motivazione del presente provvedimento

1. di procedere all'adesione alla Convenzione energia elettrica 18_lotto12, CIG: 8303041E2D, in favore della ditta AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8., P.I.: 12883420155, per la fornitura dell'energia elettrica per il Modulo Abitativo Provvisorio, sito in Via Parma 3, presso il Villaggio San Lorenzo di Fossa da adibire ad uso ufficio decentrato dell'USRC per il periodo di mesi 18 (diciotto) a partire dal 1 giugno 2021;
2. di impegnare per detto fornitura, trattandosi di Convenzione la cui durata è di 12 mesi, prorogabile per altri 6 mesi, euro 1.500,00 oltre Iva, per le annualità 2021, 2022 ;
3. di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al dott. Enrico Bianchi;
4. di imputare la spesa di euro 1.000,00 sulla Contabilità Speciale n. 5731 – alla voce CIPE 71/2020 “SPESE DI FUNZIONAMENTO” - Annualità 2021, che risultano congrue per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in oggetto, nonché di provvedere ad impegnare la somma DI euro 500,00 per l'annualità 2022, non appena le relative spese di funzionamento verranno assegnate all'USRC;
5. di mandare la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai servizi competenti, per la corretta pubblicazione della stessa nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sulla sezione albo pretorio *on line*.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico